

già eseguita! Si dice che questo temperamento si è proposto per concordia cittadina. Signori: sono anch'io tenero assai della cittadina concordia, ed in omaggio alla stessa vi dico che trattandosi di una straordinaria e transitoria imposta, il miglior consiglio per allontanarne ogni qualsiasi questione, la quale potrebbe nascere quando si vedesse accordato un privilegio ad una provincia in contraddizione della legge, si è quello di tener fermo rigorosamente all'applicazione di detta legge per tutte, e così sarà pure rispettata la tanto bramata perequazione, che fu uno dei principali lavori dell'ottava Legislatura.

Mi ricordo ora dover rispondere ad una espressione proferita ieri l'altro dall'onorevole Cappellari, il quale, mentre conveniva che per le provincie napoletane, tra le altre, si risentiva, col sistema da lui proposto, il danno di più d'un milione, ciò non pertanto, tenuto conto della popolazione di quelle provincie, questo non costituiva che un carico di pochi centesimi per ogni individuo.

Signori; se si trattasse di fare un testatico, nulla avrei ad opporre all'onorevole Cappellari, ma poichè trattasi di sovrimporre sull'imposta prediale, già grave per se stessa, si è perciò che il fare un qualsiasi risparmio, e farlo per giusti motivi, è sempre lodevole cosa.

Mi si potrà dire pur anche: tenete mente che il sistema da me proposto non dà quell'entrata alle casse dello Stato che darebbe quello della Commissione. Io non taccio che vi è una certa differenza tra i due sistemi, non di molto però, ma, ripeto, nella circostanza attuale non trattasi di fare una legge per coprire il disavanzo delle finanze dello Stato; trattasi, come dapprima ho detto, di supplire a quel presuntivo che speravasi ottenere colla tassa del 4 per cento, presuntivo, che avendo dimostrato di andare raggiunto colla mia proposta di sovrimporsi un decimo e mezzo di guerra sulla imposta prediale attuale, ho adempito così al compito mio.

Sono tenero del resto, quanto tutti gli altri della Camera, di riempire più facilmente le casse dello Stato; quello che ho sostenuto si è stato principalmente per omaggio al principio dell'eguaglianza della legge, si è stato perchè la legge sia eguale per tutti; ma se si vuol fare la questione di vedere qual è il sistema che torni a migliore profitto delle casse dell'erario, io dichiaro fin d'ora che, se si accetta dalla Commissione il mio emendamento al primo alinea del primo articolo del progetto, vale a dire che la base su cui sovrimporsi sia quella del contingente, previsto dalla legge 14 luglio 1864 per l'esercizio 1867, ritirerò l'emendamento da me presentato all'articolo 3.

Signori, questo temperamento da me proposto è consentaneo alla giustizia ed alla legge, ed io mi auguro che la Camera lo accetti. Così avrà reso omaggio al principio tante volte da essa proclamato, che la legge deve essere egualmente applicata per tutti.

CAPPELLARI. Io ho sentito fare alcuni appunti alla proposta della vostra Commissione, adombrando l'idea che per fatto suo si porti una perturbazione alle leggi che erano state adottate dal Parlamento nella soggetta materia; ed anzi nella seduta di uno degli scorsi giorni si è detto che, ove adottando il sistema della Commissione, ne derivassero dei ritardi nelle spedizioni dei ruoli dei contribuenti della imposta fondiaria, quasi quasi fossero questi ritardi attribuibili alla proposta della Commissione, nel caso che venisse adottata dalla Camera.

Io debbo permettermi di fare qualche osservazione in proposito.

La Commissione, come ha detto molto chiaramente il signor relatore della medesima, ha lasciata intatta la questione sull'opportunità o meno di adottare la tassa sull'entrata; ma questa questione, o signori, che la Commissione ha lasciata intatta, era già stata antecedentemente vulnerata, perchè il potere esecutivo ha dovuto accordare una, due, tre, quattro proroghe alla presentazione delle dichiarazioni sulla tassa sull'entrata; per conseguenza si è trovata dinanzi a sì grande difficoltà, che non fu in grado di superare. Fu allora che il già ministro delle finanze, l'onorevole Depretis, ha sentito la necessità di proporre un espediente, e ha detto: chi vuol dichiarare la sua rendita fondiaria, la dichiarare; chi non vuol dichiararla pagherà una soprata tassa in ragione del due e mezzo per cento sul decuplo dell'imposta principale. La Commissione dunque si è trovata di fronte ad una posizione di cose ch'essa certamente non aveva create, e ha dovuto decidersi o per l'accettazione della proposta del ministro Depretis, oppure per una modificazione della medesima.

Dal momento infatti che non era più ammissibile il sistema delle dichiarazioni perchè il potere esecutivo nell'attuale condizione delle cose non lo trovava eseguibile, dal momento che non ha potuto accettare l'opzione, perchè questa inaugurava due sistemi paralleli ma totalmente diversi che conducevano a due pesi e a due misure, naturalmente dovette scegliere un partito unico e formulò la proposta che venissero imposti due decimi sull'imposta principale dei terreni e dei fabbricati.

COMIN. Domando la parola.

CAPPELLARI. Ora si affacciava una gravissima difficoltà. Colla legge del 1864 si stabilirono due futuri stadi d'aumento o di scarico dell'imposta nei diversi compartimenti catastali del regno. Nel 1866 eravamo ancora nel primo di questi stadi, ed alcuni compartimenti, per condizioni specialissime, di cui farò qualche cenno in appresso, si trovavano, o si credevano talmente aggravati da muovere forti lagni. Questi lagni si sarebbero fatti più vivi nel 1867 per quei compartimenti nei quali una seconda volta si doveva aumentare il contingente dell'imposta.

Applicando i due decimi d'aumento a questi ultimi